

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE

DELLA SOCIETA' PETRA S.R.L. CON UNICO SOCIO

IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE

"Ravenna LNG Terminal S.r.l."

Ai sensi dell'art. 2506 - bis del Codice Civile

PREMESSA

Il presente progetto di Scissione (di seguito anche il "**Progetto**") è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione di Petra S.r.l. Socio Unico (di seguito anche la "**Società Scissa**") ai sensi dell'art. 2506- bis del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale di Petra S.r.l. Socio Unico (la "**Scissione**") in favore di una Società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione sociale di Ravenna LNG Terminal S.r.l. (di seguito anche la "**Società Beneficiaria**").

In particolare l'operazione, che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea di Petra S.r.l. Socio Unico, prevede il trasferimento a Ravenna LNG Terminal S.r.l. dell'asset costituito da un terminale marino con relative concessioni demaniali marittime e atti autorizzativi (di seguito anche il "**Terminal Marino**"), così come meglio identificato al paragrafo 3 del presente Progetto.

L'obiettivo dell'operazione di Scissione è quello di scorporare alcuni asset afferenti a Petra S.r.l. Socio Unico significativi nell'ambito di un progetto di rilevanza strategica nazionale, finalizzato a favorire una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti energetici in Italia (il "**Progetto**"). Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto di rigassificazione mediante la stabile installazione di un'unità

galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (Floating Storage and Regasification Unit o FSRU) presso il Terminal Marino, nelle aree oggetto della concessione meglio identificata al paragrafo 3 del presente Progetto. A seguito dell'operazione di seguito descritta, la Società Scissa continuerà ad esercitare le attività previste dallo statuto sociale ad oggi in vigore e allegato al presente Progetto (sub Allegato 1), mentre la Società Beneficiaria eserciterà le attività connesse alla gestione e all'adeguamento del Terminal Marino.

## **1. Società partecipanti alla Scissione**

### Società Scissa

Petra S.r.l. Socio Unico con sede in Via Trieste n. 290, Ravenna, Capitale Sociale Euro 723.100,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01222890392, REA n. 129181.

### Società Beneficiaria da costituirsi

La costituenda Ravenna LNG Terminal S.r.l. che avrà sede in via Trieste 290, Ravenna, Capitale Sociale Euro 10.000,00 e sarà iscritta presso il Registro Imprese di Ravenna.

## **2. Statuto della Società Scissa e della Società Beneficiaria**

### Società Scissa

Lo statuto sociale della Società Scissa non subirà modifiche. In dipendenza della Scissione non sono previste modifiche allo statuto della Società Scissa per quanto concerne la misura del capitale sociale, che non subirà variazioni, in quanto il patrimonio netto contabile si modificherà per le variazioni intervenute nelle riserve come meglio precisato di seguito.

Lo statuto sociale di Petra S.r.l è allegato al presente Progetto (sub Allegato 1).

### Società Beneficiaria

La Società Beneficiaria sarà retta dallo statuto allegato al presente Progetto (sub Allegato 2). In particolare, l'oggetto sociale comprenderà, tra le altre, attività di costruzione, esercizio e manutenzione di infrastrutture di trasporto, di dispacciamento, di stoccaggio, di liquefazione e di rigassificazione di idrocarburi, di gas industriali e di altri prodotti gassosi, liquidi e solidi.

### **3. Elementi patrimoniali e autorizzativi oggetto della Scissione**

Il Progetto prevede, come anticipato, la scissione parziale e proporzionale della società "Petra S.r.l" nella società "Ravenna LNG Terminal S.r.l." di nuova costituzione, ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile.

Per effetto della Scissione verranno trasferiti alla Società Beneficiaria tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi concernenti il Terminal. Ai sensi ed agli effetti del primo comma dell'art. 2506 bis del Codice civile, si elencano le attività e le passività che vengono assegnate per effetto della scissione dalla Società Scissa alla Società Beneficiaria:

Terminale marino IICO	€ 657.224
- Fondo ammortamento	€ <u>-536.714</u>
	€ 120.510

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Progetto riqualificazione terminale marino	€ 29.515
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 150.835</b>

DEBITI V/FORNITORI

Fatt. n. 5/2022 Idrotec	€ 15.835
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 15.835</b>

<b>CAPITALE NETTO CONTABILE</b>	<b>€ 134.190</b>
---------------------------------	------------------

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto della Società Scissa verrà correlativamente diminuito per l'importo di Euro 134.190,93; mediante imputazione del relativo ammontare a diminuzione delle riserve disponibili; le riserve in sospensione d'imposta presenti nel patrimonio netto contabile della Società Scissa per complessivi Euro 12.219.982,46 saranno attribuite alla Società Beneficiaria in proporzione alle quote di Patrimonio Netto da essa ricevute.

Il Patrimonio netto contabile sarà imputato per Euro 10.000,00 a capitale sociale e per Euro 124.190,93 a riserve, di cui Euro 39.067,90 in sospensione d'imposta.

Gli elementi patrimoniali oggetto di Scissione sono stati definiti facendo riferimento ai dati della situazione al 13 settembre 2022 e saranno assegnati, con le connesse posizioni soggettive, alla Società Beneficiaria sulla base dei corrispondenti valori di libro alla data di efficacia della Scissione.

La Società Beneficiaria, pertanto, subentrerà alla Società Scissa nella titolarità degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione per Scissione e in tutti i connessi rapporti giuridici. In particolare, la Società Beneficiaria subentrerà alla Società Scissa nella titolarità della

concessione demaniale marittima rilasciata in data 30/12/2015 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (la "Concessione"). Il Terminal Marino, oggetto dell'assegnazione di cui sopra, insiste su un'area del P.D.M. concessionata alla Società Scissa per il mantenimento del terminale petrolifero a mare con relativi tratti di oleodotto di collegamento a terra posizionati sia in mare che a terra. Per effetto della Scissione tutti i diritti e le autorizzazioni connessi alla suddetta Concessione verranno trasferiti alla Società Beneficiaria, a cui saranno concessi la temporanea occupazione e l'uso delle aree del P.D.M. al fine di mantenere il terminale petrolifero sito in mare Adriatico nel tratto antistante il litorale di Punta Marina Terme (RA) e relativi tratti di tubazioni di collegamento a terra siti in parte in mare Adriatico e parte a terra in località Punta Marina Terme (RA) - zona "stazione di pompaggio".

Eventuali differenze contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti, dovute alla dinamica aziendale che si dovessero verificare tra la data di riferimento del presente Progetto e la data di efficacia della Scissione, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alle relative voci interessate e troveranno esatta compensazione con le Riserve disponibili e quindi è possibile che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria possa variare rispetto a quanto indicato nel presente Progetto.

Ai fini della Scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della Società Scissa che rimane pertanto pari a Euro

723.100,00, in quanto la riduzione del patrimonio verificatosi in capo alla società Scissa ha intaccato solo le riserve.

Tali riserve verranno ricostituite proporzionalmente in relazione alle riserve in sospensione di imposta nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione del capitale sociale.

#### **4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro**

Trattandosi di scissione parziale e proporzionale, all'unico socio della Società Scissa verranno assegnate tutte le quote della Società Beneficiaria.

In particolare, poiché non si è in presenza di Società Beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico del patrimonio netto della Società Beneficiaria.

#### **5. Modalità di assegnazione delle quote della Società Beneficiaria**

Il capitale sociale della Società Beneficiaria neocostituita, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) sarà rappresentato da quote interamente assegnate alla società La Petrolifera Italo Rumena S.p.A., che è ad oggi e continuerà ad essere anche alla data dell'atto di scissione l'unico socio della società stessa.

Ai sensi dell'articolo 2506-bis, comma 1, del Codice civile, non è pertanto previsto alcun conguaglio in denaro.

#### **6. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote**

Le quote della Società Beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Scissione di cui al successivo punto 7.

#### **7. Data di decorrenza degli effetti della Scissione**

Ai sensi dell'art. 2506 - quater del Codice Civile, la Scissione avrà efficacia, anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dall'ultima iscrizione dell'atto di Scissione nel Registro delle Imprese competente.

In conseguenza della predetta iscrizione, la Società Beneficiaria verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali ad essa trasferiti, assumendo tutti i diritti ed obblighi ad essi relativi.

#### **8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci**

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote né per la Società Scissa che per la Società Beneficiaria.

#### **9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori**

Nell'ambito dell'operazione di Scissione non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori della Società Scissa e della Società Beneficiaria.

#### **10. Ragioni economiche della Scissione**

Poiché, in virtù del comma 4 dell'art. 2506 - ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo

paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della Scissione.

Come accennato in premessa, la finalità dell'operazione è quella di improntare un assetto societario idoneo e funzionale alla partecipazione del Gruppo PIR, con capogruppo il socio unico della Società Scissa La Petrolifera Italo Rumena S.p.A., ad un progetto di rilevanza strategica nazionale che prevede l'installazione di un rigassificatore galleggiante (FSRU) a Ravenna.

La costituzione di due entità giuridiche, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire un'allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, al fine di acquisire risorse economico-finanziarie e le autorizzazioni mirate allo sviluppo delle singole attività o dei particolari progetti in via di definizione.

L'obiettivo dell'operazione, infatti, è quello di ottimizzare la gestione del Terminal Marino in vista dell'avviamento del progetto per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (LNG) presso Ravenna. Gli elementi patrimoniali oggetto di Scissione passeranno alla Beneficiaria in continuità dei valori contabili.

#### **11. Esenzioni di cui all'art. 2506 - ter del Codice Civile**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2506 - ter, terzo comma del Codice Civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della Società Beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:



- (i) la relazione dell'organo amministrativo (di cui all'art. 2501-quinquies c.c.);
- (ii) la relazione degli esperti (di cui all'art. 2501 - sexies c.c.);
- (iii) la situazione patrimoniale di riferimento (di cui all'art. 2501 - quater c.c.).

## **12. Pubblicazione del Progetto di Scissione**

Il presente Progetto di Scissione viene pubblicato sul sito internet di Petra S.r.l. Socio Unico all'indirizzo <https://www.gruppopir.com/it/petra>, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506 - bis, ultimo comma, del Codice Civile.


## **13. Riflessi tributari dell'operazione**

L'operazione di scissione verrà attuata in regime di neutralità fiscale secondo quanto disposto dall'art. 173 DPR 917/86.

L'operazione in parola è, dunque, neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci.

L'operazione stessa è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

Ravenna, 14 settembre 2022



(ALLEGATI)

1. Copia dello Statuto Sociale della Società Scissa "Petra S.r.l".
2. Copia dello Statuto Sociale della neo costituita Società Beneficiaria "Ravenna LNG Terminal S.r.l".

**Allegato 1 al Progetto di Scissione approvato il 14/09/2022**

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI -

OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: **"PETRA S.R.L."**

Art. 2) - Sede, domicilio dei soci, durata

2.1 La Società ha sede nel Comune di Ravenna, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'organo sociale competente potrà istituire e sopprimere anche altrove sedi secondarie, agenzie, stabilimenti, uffici.

2.2 Il domicilio dei soci e l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dal presente Statuto o comunque effettuati dalla Società per quanto concerne i rapporti con la Società, sono quelli risultanti dalle informazioni riportate dal Registro delle Imprese o che siano stati comunque a tal fine comunicati alla Società da parte degli interessati. Ciascuno degli interessati deve comunicare alla società i cambiamenti del proprio domicilio: in mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica.

2.3 La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dei soci.

Art. 3) - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio di depositi anche costieri e di magazzini, anche generali, per la ricezione, lo stoccaggio e la rispedizione di merci in genere ed in particolare dei prodotti liquidi, chimici industriali, prodotti dell'industria petrolchimica, alcoli, solventi in genere, prodotti petroliferi, olii vegetali ed altre merci;
- la locazione non finanziaria ed il noleggio di beni mobili e immobili;
- l'effettuazione di operazioni di compravendita, costruzione, ristrutturazione, locazione, conduzione e gestione, per conto proprio di beni immobili di qualsiasi natura, nonché l'acquisto o la vendita ed il noleggio di beni mobili, anche registrati, anche assumendo i beni in locazione finanziaria.

La società ha altresì per oggetto, non nei confronti del pubblico e non in via esclusiva o prevalente:

- l'assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali, finanziarie in genere, nazionali ed estere e la locazione finanziaria di beni immobili e mobili come definita dalla normativa vigente;
- il coordinamento tecnico-amministrativo nonché il finanziamento anche sotto forma di garanzia, fidejussione e sconto di effetti o warrants, per le società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e presso controllate da una stessa controllante;

- la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici o privati con esclusione delle attività riservate per legge alle società di intermediazione mobiliare.

La società inoltre potrà compiere ogni e qualsiasi atto od operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, così e come l'assemblea od il Consiglio di Amministrazione riterranno opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

## Titolo II

### CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - RECESSO

Art. 5) - Capitale sociale - quote di partecipazione

5.1 Il capitale sociale è di Euro **723.100,00 (settecentoventitremilacentovirgola zero zero)** diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge (le "Quote" e ciascuna singolarmente la "Quota"). Le quote di partecipazione dei soci al capitale possono anche non essere proporzionali ai rispettivi conferimenti, purchè il valore dei conferimenti non sia complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica o a titolo gratuito o ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di aumento del capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

Ai sensi dell'art. 2481 bis, primo comma c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

5.3 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

5.4 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

Art. 6 - Titoli di debito

E' attribuita alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

Art. 7 - Trasferimento delle quote

Ogni socio può liberamente trasferire le proprie quote o parte di esse a società del proprio Gruppo, essendo inteso che l'eventuale successivo trasferimento della partecipazione nel soggetto cessionario potrà avvenire solo previo riacquisto delle quote da parte dell'originario Socio o da parte di società del proprio Gruppo.

Per società del proprio Gruppo si intende qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dal Socio, controllante il Socio o sottoposta a comune controllo. Ai fini della nozione di controllo si fa

riferimento alla disciplina prevista dall'art. 2359 Codice Civile, comma 1 n. 1 e 2.

In ogni altro caso il Socio che intende trasferire a qualunque titolo le proprie quote o parte di esse le dovrà offrire in prelazione agli altri Soci, comunicando le offerte ricevute in buona fede, l'identità e il domicilio del terzo offerente e tutte le condizioni di vendita.

Se entro quarantacinque giorni da tale comunicazione nessuno dei Soci dichiara che intende esercitare il diritto di prelazione su tutte le quote offerte in prelazione, l'offerente sarà libero di trasferirle a detto terzo a condizione che:

- il trasferimento avvenga entro 90 giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni di cui sopra;
- il trasferimento avvenga allo stesso prezzo e modalità comunicate agli altri Soci.

I termini che precedono si intendono decorrere dalla data di ricevimento delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo di raccomandata A.R. o PEC e la data di effetto sarà rispettivamente quella del timbro postale risultante sulla cartolina di ritorno o della ricevuta di accettazione/consegna della PEC.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le quote (od i diritti di opzione) offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

Le disposizioni di questo articolo si applicheranno anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti che attribuiscono al cessionario il diritto di divenire Socio della Società. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento del deposito del relativo atto al Registro delle Imprese.

Art. 8) Recesso

8.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

8.2 Il recesso non spetta tuttavia per le delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.

### Titolo III

#### DECISIONI DEI SOCI

Art. 10) Competenze dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie ad essa riservate da disposizioni inderogabili di legge e/o del presente Statuto.

10.2 In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare. In particolare, le decisioni dei soci che: (a) comportino una modificazione dell'atto costitutivo; ovvero (b) autorizzino il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo; nonché

(c) nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis del codice civile, devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

10.3 Salvo quanto indicato nel precedente Articolo 10.2, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli o formalità, purché siano assicurati a ciascun socio un'adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione o alla consultazione scritta e a condizione che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione può essere adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Il procedimento di consultazione deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione ovvero, in mancanza di termine espresso, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo inizio. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del predetto quorum. La consultazione scritta o il consenso per iscritto possono essere trasmessi anche tramite posta elettronica certificata (pec) ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

11.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 10, le decisioni dei soci devono essere adottate in Assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

11.2 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico.

11.3 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni e quando particolari esigenze lo richiedono entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ciò nell'ipotesi in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e che l'organo amministrativo dovrà motivare nel progetto di bilancio.

11.4 L'assemblea può essere convocata sia nella sede legale della società che altrove, purché in Europa, negli Stati Uniti e nel Canada.

11.5 Le assemblee saranno convocate mediante avviso giunto all'indirizzo dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci per raccomandata A.R. o a mezzo fax, o posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso

avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12) - Intervento in assemblea - quorum assembleari

Il diritto di intervento, anche in teleconferenza o videoconferenza, e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea si costituisce e delibera validamente con la maggioranza prevista dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

Art. 13) - Presidente e segretario dell'assemblea

13.1 Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in sua mancanza, assenza od impedimento, dal vice presidente se in carica; in caso di assenza, mancanza o impedimento anche di questi, da un amministratore delegato o in mancanza dall'amministratore più anziano di età.

L'assemblea nomina di volta in volta un segretario, salvo che il verbale sia redatto da notaio.

Per ogni altra norma relativa alla convocazione, costituzione, intervento e rappresentanza in assemblea e validità delle deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.

#### Titolo IV

##### AMMINISTRAZIONE

Art. 14) - Composizione e nomina dell'organo amministrativo

14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo

di nove amministratori, anche non soci, nominati dall'assemblea che ne determina il numero di volta in volta.

Gli amministratori durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea di nomina, anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

14.2 Salvo diversa determinazione dei soci, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

14.3 All'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, possono essere riconosciuti emolumenti secondo le modalità previste dalla legge.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi provveda l'assemblea, sceglie tra i suoi membri un presidente e può eventualmente scegliere un vice presidente e uno o più amministratori delegati, e nomina di volta in volta un segretario del consiglio, anche non amministratore.

Art. 15) - Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, od in mancanza di questi dal vice presidente, da un amministratore delegato o da altro amministratore, con l'ordine di precedenza disposto dall'art. 10 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione può venire convocato anche in luogo diverso dalla sede legale della società, in Italia o all'estero; la convocazione avviene con lettera o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Art. 16) - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Tutte le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

16.2 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

16.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli amministratori in carica. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata come segue: dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della stessa;
- il preventivo parere del Collegio Sindacale, ove nominato;

- le eventuali autorizzazioni conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, sottoscritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni degli amministratori adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritte dal Presidente che ne attesterà la conformità agli originali, da conservarsi agli atti della società.

Art. 17) - Poteri dell'Organo Amministrativo

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione con esclusione unicamente degli oggetti riservati inderogabilmente per legge alle deliberazioni dell'assemblea.

L'Amministratore Unico o il Presidente del consiglio di amministrazione e, per le materie ad esso delegate, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare un direttore generale, determinandone i compiti ed il compenso, come pure può attribuire ad un Amministratore Delegato anche la qualifica di direttore generale.

#### Titolo V

##### ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18) - Organo di controllo

Se richiesto per legge o deliberato dai soci, le funzioni di controllo e di revisione sono affidate, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, o a un unico Organo di controllo e di revisione (monocratico o collegiale) o a un Organo di revisione (persona fisica o società di revisione).

Nel caso di nomina di un organo di controllo e/o di un organo di revisione, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale e sul revisore legale dei conti previste in tema di società per azioni.

L'assemblea che nomina l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione ne determina il compenso spettante.

#### Titolo VI

##### BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 19) - Esercizio sociale e bilancio

19.1 Gli esercizi sociali vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.



19.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ai sensi di legge. Il bilancio sarà sottoposto alla approvazione della assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o comunque quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 20) - Destinazione dell'utile

20.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei Soci.

20.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

#### Titolo VII

##### SCIoglimento

Art. 21) - Scioglimento della società

Verificandosi lo scioglimento della società, l'assemblea addiverrà alla nomina di uno o più liquidatori e potrà attribuire agli stessi anche la facoltà di realizzare l'attivo mediante assegno divisionale fra i soci.

#### Titolo VIII

##### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21) - Competenza giudiziaria

Il Foro di Ravenna sarà competente per tutte le azioni che riguardano i soci nei rapporti tra questi e la società ed i suoi organi.

Art. 22) - Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to: Emilio Ottolenghi

" LUIGI STAME Notaio

**Allegato 2 al Progetto di Scissione approvato il 14/09/2022**

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI -  
OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: "**Ravenna LNG Terminal S.r.l.**"

Art. 2) - Sede, domicilio dei soci, durata

2.1 La Società ha sede nel Comune di Ravenna, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'organo sociale competente potrà istituire e sopprimere anche altrove sedi secondarie, agenzie, stabilimenti, uffici.

2.2 Il domicilio dei soci e l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dal presente Statuto o comunque effettuati dalla Società per quanto concerne i rapporti con la Società, sono quelli risultanti dalle informazioni riportate dal Registro delle Imprese o che siano stati comunque a tal fine comunicati alla Società da parte degli interessati. Ciascuno degli interessati deve comunicare alla società i cambiamenti del proprio domicilio: in mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica.

2.3 La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e può essere prorogata con deliberazione dei soci.

Art. 3) - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- costruzione, esercizio e manutenzione di infrastrutture di trasporto, di dispacciamento, di stoccaggio, di liquefazione e di rigassificazione di idrocarburi, di gas industriali e di altri prodotti gassosi, liquidi e solidi;

- la locazione non finanziaria ed il noleggio di beni mobili e immobili;

- l'effettuazione di operazioni di compravendita, costruzione, ristrutturazione, locazione, conduzione e gestione, per conto proprio di beni immobili di qualsiasi natura, nonché l'acquisto o la vendita ed il noleggio di beni mobili, anche registrati, anche assumendo i beni in locazione finanziaria.

La società ha altresì per oggetto, non nei confronti del pubblico e non in via esclusiva o prevalente:

- l'assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali, finanziarie in genere, nazionali ed estere e la locazione finanziaria di beni immobili e mobili come definita dalla normativa vigente;

- il coordinamento tecnico-amministrativo nonché il finanziamento anche sotto forma di garanzia, fidejussione e sconto di effetti o warrants, per le società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e presso controllate da una stessa controllante;

- la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici o privati con esclusione delle attività riservate per legge alle società di intermediazione mobiliare.

La società inoltre potrà compiere ogni e qualsiasi atto od operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, così e come l'assemblea od il Consiglio di Amministrazione riterranno opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

## Titolo II

### CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - RECESSO

Art. 4) - Capitale sociale - quote di partecipazione

4.1 Il capitale sociale è di Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge (le "Quote" e ciascuna singolarmente la "Quota"). Le quote di partecipazione dei soci al capitale possono anche non essere proporzionali ai rispettivi conferimenti, purché il valore dei conferimenti non sia complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

4.2 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica o a titolo gratuito o ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di aumento del capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

Ai sensi dell'art. 2481 bis, primo comma c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

4.3 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

4.4 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

Art. 5 - Titoli di debito

È attribuita alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

Ogni socio può liberamente trasferire le proprie quote o parte di esse a società del proprio Gruppo, essendo inteso che l'eventuale successivo trasferimento della partecipazione nel soggetto cessionario potrà avvenire solo previo riacquisto delle quote da parte dell'originario Socio o da parte di società del proprio Gruppo.

Per società del proprio Gruppo si intende qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dal Socio, controllante il Socio o sottoposta a comune controllo. Ai fini della nozione di controllo si fa

riferimento alla disciplina prevista dall'art. 2359 Codice Civile, comma 1 n. 1 e 2.

In ogni altro caso il Socio che intende trasferire a qualunque titolo le proprie quote o parte di esse le dovrà offrire in prelazione agli altri Soci, comunicando le offerte ricevute in buona fede, l'identità e il domicilio del terzo offerente e tutte le condizioni di vendita.

Se entro 45 giorni da tale comunicazione nessuno dei Soci dichiara che intende esercitare il diritto di prelazione su tutte le quote offerte in prelazione, l'offerente sarà libero di trasferirle a detto terzo a condizione che:

- il trasferimento avvenga entro 90 giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni di cui sopra;
- il trasferimento avvenga allo stesso prezzo e modalità comunicate agli altri Soci.

I termini che precedono si intendono decorrere dalla data di ricevimento delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e la data di effetto sarà rispettivamente quella del timbro postale risultante sulla cartolina di ritorno o della ricevuta di accettazione/consegna della PEC.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le quote (od i diritti di opzione) offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

Le disposizioni di questo articolo si applicheranno anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti che attribuiscono al cessionario il diritto di divenire Socio della Società.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento del deposito del relativo atto al Registro delle Imprese.

Art. 7) Recesso

7.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

7.2 Il recesso non spetta tuttavia per le delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.

### Titolo III

#### DECISIONI DEI SOCI

Art. 8) Competenze dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie ad essa riservate da disposizioni inderogabili di legge e/o del presente Statuto.

8.2 In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare. In particolare, le decisioni dei soci che:

- (a) comportino una modificazione dell'atto costitutivo; ovvero
- (b) autorizzino il compimento di operazioni che comportano una sostanziale

modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo; nonché (c) nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis del codice civile, devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

8.3 Salvo quanto indicato nel precedente paragrafo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli o formalità, purché siano assicurati a ciascun socio un'adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione o alla consultazione scritta e a condizione che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione può essere adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Il procedimento di consultazione deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione ovvero, in mancanza di termine espresso, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo inizio. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del predetto quorum. La consultazione scritta o il consenso per iscritto possono essere trasmessi anche tramite PEC ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 9 - Convocazione dell'assemblea

9.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, le decisioni dei soci devono essere adottate in Assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

9.2 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico.

9.3 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni e quando particolari esigenze lo richiedono entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ciò nell'ipotesi in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e che l'organo amministrativo dovrà motivare nel progetto di bilancio.

9.4 L'assemblea può essere convocata sia nella sede legale della società che altrove, purché in Europa, negli Stati Uniti e nel Canada.

9.5 Le assemblee saranno convocate mediante avviso giunto all'indirizzo dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci per raccomandata A.R. o a mezzo fax, o posta elettronica, o PEC almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso

avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10) - Intervento in assemblea - quorum assembleari

Il diritto di intervento, anche in teleconferenza o videoconferenza, e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea si costituisce e delibera validamente con la maggioranza prevista dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

Art. 11) - Presidente e segretario dell'assemblea

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in sua mancanza, assenza od impedimento, dal vice presidente se in carica; in caso di assenza, mancanza o impedimento anche di questi, da un amministratore delegato o in mancanza dall'amministratore più anziano di età.

L'assemblea nomina di volta in volta un segretario, salvo che il verbale sia redatto da notaio.

Per ogni altra norma relativa alla convocazione, costituzione, intervento e rappresentanza in assemblea e validità delle deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.

#### Titolo IV

##### AMMINISTRAZIONE

Art. 12) - Composizione e nomina dell'organo amministrativo

12.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo

di nove amministratori, anche non soci, nominati dall'assemblea che ne determina il numero di volta in volta.

Gli amministratori durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea di nomina, anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

12.2 All'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, possono essere riconosciuti emolumenti secondo le modalità previste dalla legge.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi provveda l'assemblea, sceglie tra i suoi membri un presidente e può eventualmente scegliere un vice presidente e uno o più amministratori delegati, e nomina di volta in volta un segretario del consiglio, anche non amministratore.

Art. 13) - Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, od in mancanza di questi dal vice presidente, da un amministratore delegato o da altro amministratore, con l'ordine di precedenza disposto dall'art. 10 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione può venire convocato anche in luogo diverso dalla sede legale della società, in Italia o all'estero; la convocazione avviene con lettera o PEC o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, PEC o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Art. 14) - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Tutte le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

14.2 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

14.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli amministratori in carica. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata come segue: dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della stessa;
- il preventivo parere del Collegio Sindacale, ove nominato;
- le eventuali autorizzazioni conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i cinque giorni successivi dovranno

trasmettere alla società apposita dichiarazione, sottoscritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la PEC e la posta elettronica.

Le decisioni degli amministratori adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritte dal Presidente che ne attesterà la conformità agli originali, da conservarsi agli atti della società.

Art. 15) - Poteri dell'Organo Amministrativo

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione con esclusione unicamente degli oggetti riservati inderogabilmente per legge alle deliberazioni dell'assemblea.

L'Amministratore Unico o il Presidente del consiglio di amministrazione e, per le materie ad esso delegate, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare un direttore generale, determinandone i compiti ed il compenso, come pure può attribuire ad un Amministratore Delegato anche la qualifica di direttore generale.

#### Titolo V

##### ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16) - Organo di controllo

Se richiesto per legge o deliberato dai soci, le funzioni di controllo e di revisione sono affidate, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, o a un unico Organo di controllo e di revisione (monocratico o collegiale) o a un Organo di revisione (persona fisica o società di revisione).

Nel caso di nomina di un organo di controllo e/o di un organo di revisione, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale e sul revisore legale dei conti previste in tema di società per azioni.

L'assemblea che nomina l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione ne determina il compenso spettante.

#### Titolo VI

##### BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 17) - Esercizio sociale e bilancio

17.1 Gli esercizi sociali vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ai sensi di legge. Il bilancio sarà sottoposto alla approvazione della assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura



dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o comunque quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 18) - Destinazione dell'utile

18.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei Soci.

18.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

#### Titolo VII

##### SCIoglimento

Art. 19) - Scioglimento della società

Verificandosi lo scioglimento della società, l'assemblea addiverrà alla nomina di uno o più liquidatori e potrà attribuire agli stessi anche la facoltà di realizzare l'attivo mediante assegno divisionale fra i soci.

#### Titolo VIII

##### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20) - Competenza giudiziaria

Il Foro di Ravenna sarà competente per tutte le azioni che riguardano i soci nei rapporti tra questi e la società ed i suoi organi.

Art. 21) - Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.